

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 161 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2004



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO 2

HOME STATE TAXATION

Paolo Vignando
ORDINE DI PORDENONE

HOME STATE TAXATION

Paolo Vignando
Ordine di Pordenone

Premessa

Nel marzo del 2000, durante il summit di Lisbona, i Capi di Stato e di Governo dei (allora) “15” conclusero l’incontro identificando un nuovo obiettivo strategico per lo sviluppo economico dell’UE da perseguire nel decennio a venire:

“diventare l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di uno sviluppo economico sostenibile con maggiore e migliore occupazione ed una crescente coesione sociale” (da “Agenda di Lisbona”).

(traduzione non ufficiale)

Affinché l’Unione Europea possa raggiungere tale obiettivo è essenziale che il mercato interno funzioni come un mercato unico; a tal fine, l’ambito fiscale rimane uno dei maggiori ostacoli al raggiungimento dello scopo.

Peraltro, nelle conclusioni ufficiali del summit di Lisbona, la Presidenza non ha assunto impegni precisi né dato atto di decisioni formalmente assunte, limitandosi all’affermazione di principio più sopra riportata. Conseguentemente, nessuna azione concreta tendente alla rimozione degli ostacoli fiscali alla realizzazione del Mercato Unico è stata presa in tale sede.

Successivamente, però, la Commissione Europea ha pubblicato due importanti documenti su questa materia:

- (i) i risultati del proprio studio in tema di tassazione delle imprese nel mercato interno (COM(2001)582) del 23 ottobre 2001;
- (ii) e, di maggiore interesse ai nostri fini, il *Document de consultation* intitolato *Application à titre expérimental de l'imposition selon les règles de l'Etat de résidence aux petite et moyennes entreprises de l'UE*, del gennaio 2003.

Parte Prima – Il quadro di riferimento

I Gli ostacoli fiscali alla effettiva realizzazione di un mercato unico

I principali ostacoli fiscali all’effettiva implementazione del Mercato Unico sono riassumibili nelle seguenti proposizioni:

1. ogni gruppo di imprese europeo deve sostenere il costo (in termini di tempo e di denaro) per adempiere agli obblighi posti da (oggi) 25 differenti regimi fiscali che riguardano il reddito d’impresa;
2. ogni gruppo di imprese europeo – che operi a livello transnazionale – non può compensare le perdite fiscali realizzate in uno Stato membro con gli utili da esso stesso conseguiti in un altro Stato membro;
3. le politiche di prezzi *intercompany* (c.d. “*transfer pricing*”) sono soggette allo scrutinio delle Amministrazioni finanziarie di ogni Stato membro interessato sulla base di regole differenti;
4. ogni gruppo di imprese incontra oggettive difficoltà nelle operazioni di riorganizzazione delle entità localizzate a livello comunitario oppure nelle politiche di crescita per linee esterne attraverso

acquisizioni transnazionali.

Di primo acchito, la soluzione più semplice e diretta sembrerebbe quella di introdurre, a livello comunitario, un unico regime fiscale per il reddito d’impresa oppure un *corpus* comunitario di regole tendenti all’identificazione di una comune base imponibile per tutte le imprese che svolgono attività transnazionali. Tale soluzione, ancorché perseguibile da un punto di vista teorico, si scontra con obiettive difficoltà politiche per la sua realizzazione; il diritto di imposizione è uno dei principali strumenti di sovranità di uno Stato: è comprensibile, quindi, la riluttanza di tutti gli Stati membri di spogliarsi di un potere così pervasivo e politicamente efficace.

A ciò si unisca il fatto che l’Unione Europea non ha la forza di imporre scelte in tale materia, in virtù dei principi di (i) unanimità (nel prendere le decisioni in materia fiscale) e (ii) sussidiarietà (nella gestione delle competenze riconosciute alla UE rispetto a quelle esercitate dai singoli Stati membri).

La prospettiva migliore, quindi, è quella di operare attraverso accordi bilaterali o multilaterali che tutti i Paesi potrebbero sottoscrivere su base volontaria.

II Il concetto di Home State Taxation (HST)

Il concetto di Home State Taxation (HST) prende le mosse dalla seguente considerazione: ogni tentativo di imporre dall’alto possibili soluzioni agli ostacoli di natura fiscale più sopra evidenziati è destinato a fallire per la ferma opposizione degli Stati membri.

Inoltre si deve ricordare che, in ambito comunitario, ogni decisione in materia fiscale deve essere presa all’unanimità.

La HST offre una soluzione efficace per la rimozione degli ostacoli fiscali alla effettiva realizzazione del Mercato Unico: essa, operando attraverso accordi bilaterali o multilaterali su base volontaria, utilizza gli attuali regimi di imposizione del reddito d’impresa vigenti in ognuno degli Stati membri e minimizza la necessità di giungere ad accordi interstatali circa le misure tecniche per la sua implementazione.

Concettualmente, la HST si traduce in una semplice proposizione: il reddito realizzato da un gruppo di società attivo in più di uno Stato membro viene determinato seguendo le regole previste dal regime fiscale nazionale della società holding comunitaria di più alto livello. Ogni Stato membro continuerà a tassare, sulla base dell’aliquota legale in vigore, la porzione di reddito realizzata in quello Stato.

L’implementazione di tale sistema richiede solamente un accordo tra gli Stati membri (raggiunto su base volontaria) di mutuo riconoscimento delle regole di determinazione del reddito già previste a livello nazionale per i gruppi domestici.

Si deve, però, notare che l’adozione della HST potrebbe comportare taluni problemi di ordine costituzionale (per lo meno in Italia).

Infatti, il rispetto del principio di uguaglianza, sacralmente sancito dall’art. 3 della Costituzione, potrebbe risultare compromesso. Si pensi al semplice fatto che due soggetti italiani che svolgono la medesima attività possono essere assoggettati a discipline differenti, con la determinazione di differenti carichi fiscali.

Tali differenze, se non sono significative a livello macroeconomico, lasciano però uno strascico da un punto di vista giuridico.

III Soluzioni alternative per l'eliminazione degli ostacoli fiscali

L'assenza di un regime fiscale unico a livello comunitario applicabile alle imprese che svolgono attività transnazionali, ha permesso che gli ostacoli fiscali più sopra elencati potessero perpetuare i loro effetti negativi impedendo la effettiva realizzazione di un mercato unico a livello continentale.

Facciamo un semplice esempio: il mercato interno europeo è di dimensioni simili a quello statunitense; le imprese statunitensi, però, beneficiano del fatto di operare in un mercato che funziona come un mercato unico: gli ostacoli fiscali più sopra elencati sono inesistenti nel mercato americano. Ciò si traduce in un vantaggio competitivo per le imprese operanti in quel mercato.

In Europa, invece, l'impossibilità per un gruppo di imprese che opera in più Stati membri di compensare le perdite realizzate in uno Stato membro con gli utili realizzati in un altro Stato membro crea una distorsione nella scelta del Paese nel quale localizzare la holding europea: per un gruppo multinazionale, infatti, sarà più conveniente stabilire la propria capogruppo in uno Stato nel quale è localizzato il suo mercato principale quindi molto probabilmente in uno dei Paesi più grandi a discapito di quelli più piccoli. Nell'ambito del mercato USA, tale tipologia di effetti negativi non trova possibilità di manifestarsi.

La soluzione di taluni dei problemi più sopra evidenziati potrebbe essere perseguita attraverso l'inserimento di apposite regole nelle direttive in tema di fiscalità d'impresa già costituenti l'*acquis communautaire*; si tratta, in particolare, della direttiva madre-figlia e delle direttive sul trattamento fiscale delle operazioni straordinarie intracomunitarie. Tali direttive, infatti, sono oggetto di periodiche "revisioni" e miglioramenti.

Non sembra, però, che eventuali interventi su tali strumenti normativi siano in grado di rispondere alle esigenze più sopra manifestate per due ordini di motivi:

- le direttive citate non si applicano nella generalità dei casi, ma solo in situazioni particolari;
- la modifica di tali direttive richiede comunque l'unanimità dei consensi che, come abbiamo visto, è difficilmente raggiungibile laddove siano in gioco interventi di magnitudo rilevante che investono in modo sensibile la sovranità tributaria di ogni Stato membro.

Un'ultima considerazione merita anche la novella disciplina della Societas Europea; essa si presenta ben congegnata da un punto di vista del diritto societario ma ha il suo tallone d'Achille proprio nella regolamentazione fiscale tuttora lasciata ai singoli Stati Membri: ciò costituisce la prova di quanto sia difficile raggiungere un accordo in ambito fiscale a livello comunitario.

Parte Seconda – La Home State Taxation: postulati e considerazioni generali


I I postulati della HST

- Le società holding situate ed operanti in uno Stato membro potrebbero adottare il regime fiscale dello Stato membro nel quale sono localizzate ed applicarlo con riferimento alle attività svolte in altri Stati membri dal gruppo di cui esse sono soggetto apicale. Cosicché la base imponibile per tutte le attività ovunque svolte (purché nell'ambito della UE) sarà determinata con le regole proprie di uno solo degli Stati membri: quello in cui è situata la società apicale;
- Gli Stati membri interessati dalle attività in essi svolte dalle

società costituenti un gruppo si spartiscono il reddito determinato secondo quanto riferito al punto b. sulla base di un uniforme criterio di allocazione. Ogni Stato membro applicherà la propria aliquota legale sulla porzione di reddito di sua spettanza;

c. Gli Stati membri che hanno regimi fiscali simili applicabili ai gruppi domestici potrebbero essere maggiormente disponibili ad accettare il mutuo riconoscimento del regime di computo in vigore negli altri Stati membri.

Un esempio permette di illustrare con puntualità tali postulati.



In applicazione della HST, Francia, Danimarca e Lettonia riceveranno la loro quota di reddito del gruppo calcolata applicando le regole italiane di determinazione della base imponibile consolidata e, a quest'ultima, applicando il criterio di allocazione prescelto. Sulla porzione di reddito spettante, Francia, Danimarca e Lettonia applicheranno la loro aliquota legale al fine di determinare l'imposta dovuta.

In tale esempio:

- Francia, Danimarca e Lettonia devono riconoscere le regole italiane ai fini della determinazione della quota di reddito del gruppo di loro competenza; mutuamente
- L'Italia deve accettare le regole statuite in Francia, Danimarca e Lettonia con riferimento alla determinazione del reddito prodotto in Italia da gruppi aventi come capogruppo una società residente in uno di questi tre Stati.

II Le altre caratteristiche fondamentali della HST

- HST stimola alla convergenza dei sistemi fiscali in forza nei differenti Stati membri, anche se eventuali differenze nei dettagli operativi possono (e sono) tollerate. In tale ottica, anche la fiscalità della Societas Europea potrebbe trarne un significativo vantaggio e costituire un elemento di propulsione per lo sviluppo di tale nuovo interessante veicolo societario;
- Per la sua implementazione, non è necessario cercare di ottenere il consenso unanime a livello comunitario; è sufficiente l'impiego di uno strumento convenzionale bilaterale o multilaterale attraverso il quale operare il mutuo riconoscimento delle regole di determinazione del reddito prodotto dal gruppo;
- La HST non agevola alcuno Stato membro;
- Le Amministrazioni fiscali statali saranno spinte alla ricerca di una più stretta cooperazione, di mutua assistenza e di un più efficace scambio di informazioni;
- La HST non impatta con l'ordinamento tributario comunitario in nuce; le direttive in materia di fiscalità continueranno ad essere applicate;
- La HST non impatta con l'applicazione e l'esecuzione dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni sottoscritti tra gli Stati membri;
- Ogni Stato membro può mantenere la sua attuale aliquota legale nonché il sistema di tassazione dei dividendi attualmente in vigore.

III I “pro e contro” della HST

III1 “Pro”

- a. La HST permette di attenuare la portata dei maggiori ostacoli fiscali alla realizzazione del Mercato Unico;
- b. La HST non è un regime fiscale uniforme a livello comunitario quanto piuttosto un accordo convenzionale tra Stati che permette ad ogni gruppo di imprese che opera a livello transnazionale di applicare un unico regime fiscale nella determinazione del risultato di gruppo;
- c. La HST opera su base volontaria sia a livello statale che di singolo gruppo di imprese. Ancorché lo Stato membro nel quale la capogruppo è residente abbia adottato la HST, la società apicale è libera di scegliere se determinare il proprio reddito con il sistema della HST ovvero secondo le regole ordinarie, applicando la disciplina nazionale propria di ogni singolo Stato nel quale il gruppo opera;
- d. per l'adozione della HST non ci sono limiti dimensionali relativi al gruppo di imprese;
- e. La HST onora il principio di sussidiarietà; ogni Stato membro continua ad applicare il proprio regime fiscale domestico ed a deciderne le caratteristiche essenziali;
- f. Non è necessaria la preventiva armonizzazione della disciplina contabile;
- g. La HST non necessita di interventi modificativi dei regimi fiscali nazionali tranne per quanto riguarda l'introduzione della apposita disciplina per la ripartizione del reddito conseguito dal gruppo tra i vari Stati membri;
- h. La HST elimina ogni distorsione fiscale creata dall'adozione di determinate politiche di *transfer pricing* attraverso la compensazione di risultati ottenuti della diverse entità legali costituenti il gruppo;
- i. La HST facilita l'implementazione di progetti di riorganizzazione/razionalizzazione dei gruppi multinazionali permettendo di governare tali processi attraverso l'applicazione della disciplina fiscale dello Stato membro di residenza della capogruppo.

III2 “Contro”

- a. Possono partecipare alla HST solo gli Stati membri che sono pronti a riconoscere le regole di determinazione del profitto del gruppo applicate in un altro Stato membro;
- b. È necessario individuare un criterio di allocazione del reddito tra i vari Stati membri che sia di semplice applicazione. A seconda del criterio di allocazione effettivamente scelto si possono verificare scostamenti rispetto agli ammontari di base imponibile attualmente riconoscibili ad ogni singolo Stato membro sulla base delle singole normative domestiche;
- c. La HST richiede una più spinta collaborazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati. Ogni soggetto è responsabile per la iniziale determinazione della base imponibile e per il pagamento dell'imposta. Le Autorità fiscali dello Stato di residenza della capogruppo hanno la responsabilità del controllo in via principale; le Amministrazioni fiscali degli altri Stati interessati devono collaborare con quella dello Stato della capogruppo al fine di operare un

controllo complessivo e completo dell'attività svolta dal gruppo.

Parte Terza – La Home State Taxation quale strumento per la realizzazione del Mercato Unico

Come anticipato in apertura, l'esistenza di 25 regimi fiscali differenti in relazione alla tassazione del reddito d'impresa comporta una maggiore rigidità del mercato europeo rispetto a quello americano; tale maggiore rigidità implica un incremento dei costi fiscali per tutti quei soggetti che si trovano ad operare oltre i propri confini nazionali. Si pensi semplicemente al fatto di dover adempiere agli obblighi posti da 25 differenti ordinamenti, all'assenza di norme che consentono la compensazione transnazionale delle perdite, le differenti discipline sostanziali e di accertamento relative al *transfer pricing*, il costo fiscale delle riorganizzazioni *cross-border*.

I Adempimenti fiscali

Un gruppo di imprese che esercita la propria attività in ognuno degli Stati dell'UE dovrà confrontarsi con 25 differenti discipline fiscali, ognuna con i conseguenti adempimenti amministrativi da assolvere. Infatti, le convergenze, pur esistenti, di tali regimi fiscali tra loro si riferiscono principalmente agli istituti giuridici principali e non si spingono fino al grado di dettaglio o fino a riguardare gli aspetti amministrativi (che sono il frutto dell'approccio più o meno formalistico tipico della cultura giuridica prevalente in ogni Stato membro).

Per esempio, differenze significative nel trattamento fiscale si riscontrano con riferimento ai beni intangibili, ai costi generali, alle spese di pubblicità e rappresentanza, ai costi intra-gruppo e al riporto delle perdite.

Con l'adozione della HST, invece, il gruppo di imprese sarà chiamato ad utilizzare solo il *corpus* normativo in vigore nello Stato membro di residenza della capogruppo. Ciò avrà effetti positivi soprattutto con riguardo alle PMI che, liberate dell'ostacolo fiscale, saranno spinte ad una maggiore internazionalizzazione.

È chiaro che il raggiungimento del risultato sopra indicato non è avulso da costi preliminari: è infatti necessario che ogni singolo gruppo di imprese si doti di una struttura capace di trasferire alla capogruppo le informazioni rilevanti affinché quest'ultima sia in grado di adempiere all'obbligo fiscale connesso con la determinazione dell'imponibile del gruppo, nonché della sua ripartizione tra le singole entità nazionali che lo compongono.

È facile prevedere che ciò comporterà un incremento dei costi, delle responsabilità e dei compiti propri della società capogruppo.

Il ruolo della capogruppo

La determinazione dell'imponibile del gruppo, la sua ripartizione (tra gli Stati nei quali il gruppo ha operato) sulla base di un determinato criterio di allocazione (non ancora individuato in termini precisi), la determinazione dell'imposta da versare applicando alla porzione di imponibile relativa ad ogni singolo Stato l'aliquota legale ivi vigente nonché il versamento dell'imposta dovuta, sono tutti compiti che spettano alla società capogruppo.

Ulteriormente in capo ad essa sono posti anche gli obblighi di dichiarazione; in taluni Stati tali obblighi riguardano sia la capogruppo per sé medesima che per tutte le altre entità facenti parte del gruppo.

Versamento delle imposte

Come visto più sopra, con la HST l'obbligo di versamento delle imposte ricade sulla capogruppo.

È auspicabile che tale modalità di pagamento sia espressamente prevista a livello convenzionale in sede di accordo per l'attuazione della HST.

Restano, comunque, da regolare i rapporti tra le società del gruppo con riferimento al trattamento fiscale dei ristorni delle anticipazioni per imposte fatte dalla capogruppo a favore delle altre entità del gruppo, nonché le somme eventualmente pagate o ricevute in contropartita dei vantaggi fiscali trasferiti o ricevuti.

Le responsabilità della capogruppo

La responsabilità del rapporto con l'Autorità fiscale dello Stato membro della capogruppo (ovvero dello Stato il cui regime fiscale è utilizzato per la determinazione dell'imponibile di tutto il gruppo) ricade sulla società capogruppo.

Con riferimento a questo importantissimo e delicatissimo aspetto, la disciplina di dettaglio non è ancora stata redatta; sulla base delle critiche manifestate con riferimento alla disciplina domestica del regime di responsabilità del soggetto apicale nell'ambito della normativa del consolidato fiscale nazionale, si ritiene che grande attenzione debba essere posta in relazione a questo aspetto. Peraltro, qualora la disciplina di riferimento fosse quella già prevista nel nostro Paese dal sopra citato consolidato nazionale, ci sembra che i dubbi sollevati dalla dottrina riguardino profili così rilevanti da scoraggiare la localizzazione in Italia di società capogruppo attraverso cui applicare la HST.

Le conseguenze della HST sulle Amministrazioni finanziarie

Anche le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri dovranno adattarsi alla HST. Non sarà necessario che esse diventino esperte con riferimento a tutti e 25 i regimi fiscali presenti nella UE ma dovranno, invece, adattare le loro modalità di azioni al fatto che molte delle imprese il cui reddito verrà determinato applicando le regole di un dato Paese non saranno soggetti ivi residenti.

Quanto sopra costituisce un incentivo molto forte alla ricerca di un maggior grado di cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri.

II Il riporto delle perdite (tra giurisdizioni diverse)

L'attuale presenza di 25 regimi fiscali differenti nell'ambito dell'Unione Europea determina una frammentazione delle regole applicabili e l'impossibilità di giungere alla determinazione di una base imponibile unica. Ciò comporta un incremento notevole dei costi – sia di esercizio che fiscali – di un soggetto che opera in più di uno Stato membro; il caso più comune è quello del limite al riporto delle perdite solo nello Stato nel quale esse sono state conseguite.

Un gruppo che sta operando ingenti investimenti in un Paese comunitario (e l'allargamento dell'UE avvenuto lo scorso 1° maggio comporterà un incremento degli investimenti soprattutto verso i Paesi di nuova adesione) non può compensare i rilevanti costi sostenuti per investimenti con i redditi prodotti in un'altra giurisdizione; cosicché mentre i costi per gli investimenti diventano (di fatto) irrilevanti nello Stato nel quale tali investimenti sono avvenuti, il gruppo si troverà a dover pagare imposte sui profitti realizzati negli altri Stati UE.

Tale situazione è assolutamente inconsistente con riferimento al Mercato Unico e comporta un livello più elevato dei costi in Europa rispetto a quanto avviene negli U.S.A. In taluni casi, tale aggravio di costi fiscali potrebbe far desistere dall'effettuazione di taluni investimenti, con un impoverimento generale dell'economia.

Unitamente a ciò, è di tutta evidenza che l'impossibilità di compensare le perdite realizzate in una giurisdizione con i redditi realizzati in un'altra all'interno della UE, comporta effetti sostanziali di doppia imposizione economica in capo ad un unico soggetto economico: il gruppo.

La HST permette al gruppo di non dover sopportare tali ulteriori costi fiscali; la determinazione di una base imponibile di gruppo, nei fatti, consente di compensare i risultati negativi conseguiti da una società del gruppo con quelli positivi raggiunti da un'altra, sottoponendo a

tassazione l'eventuale eccedenza di risultati positivi rispetto a quelli negativi a livello di gruppo.

Si noti che, qualora il gruppo nel suo complesso presenti un risultato positivo fiscalmente rilevante, anche lo Stato membro di residenza della società in perdita riceve una porzione di reddito imponibile; tale situazione non si sarebbe verificata senza l'applicazione della HST.

III Effetti sul transfer pricing

La sussistenza di 25 regimi fiscali differenti trascina con sé la conseguente presenza di 25 discipline differenti in tema di *transfer pricing*. Ancorché molte delle suddette discipline si ispirino alle linee guida in tale materia stilate dall'OCSE, le difformità sono tutt'ora ben presenti, soprattutto con riferimento alle norme di accertamento nonché agli adempimenti amministrativi.

L'adozione della HST attenua ma non risolve le principali questioni attinenti al *transfer pricing*. Nell'ambito della HST, le transazioni tra soggetti residenti in differenti Stati membri e parte di uno stesso gruppo, sono equivalenti a quelle tra soggetti residenti nello stesso Stato membro. Cosicché, una transazione che non sia svolta con corrispettivo *arm's length* non produce alcun effetto sulla redditività del gruppo: alla riduzione dei profitti in uno Stato membro si contrappone l'incremento degli stessi in un altro.

Nonostante l'applicazione della HST, tale trasferimento di materia imponibile continua ad avere rilevanza nel sistema poiché esso, sebbene tassi il reddito del gruppo e non quello della singola entità che lo compone, continua a far applicare le aliquote legali proprie di ogni singolo Stato membro a fronte della determinazione della base imponibile effettuata applicando le regole dello Stato di residenza della capogruppo.

Astrattamente tale situazione permette la possibilità di effettuare degli arbitraggi combinando:

- a. le discipline di determinazione della base imponibile;
 - b. il criterio di allocazione della stessa tra i vari Stati interessati ed i suoi risultati;
 - c. le aliquote legali in vigore in ciascuno di essi,
- in modo da ottenerne dei benefici fiscali. Ci troveremo di fronte allo stesso fenomeno del c.d. "Treaty shopping".

L'attenuazione degli effetti legati alle politiche dei prezzi di trasferimento è limitato alle sole transazioni tra gli Stati membri che adottano la HST; ogni operazione effettuata verso uno Stato membro non HST oppure verso uno Stato extra-UE dovrà essere effettuata secondo il principio dell'*arm's length* di cui alle linee guida dell'OCSE.

Così come dovrà essere effettuata ad *arm's length* ogni transazione tra soggetti residenti in diversi Stati membri non appartenenti al medesimo gruppo non trovando applicazione la HST al caso di specie.

IV Thin Capitalization Rules

Mutuando il ragionamento testé effettuato con riferimento alle politiche di *transfer pricing* ed adattandolo alla tematica degli interessi, la HST si pone come efficace risposta anche agli effetti derivanti dall'applicazione delle *thin cap rules*.

Gli interessi eccedenti pagati dalla società debitrice alla società creditrice e riquilibrati quali dividendi – e per questo considerati ineducibili ai fini fiscali nello Stato della società figlia – determinano un incremento del reddito imponibile nello Stato del soggetto pagatore e la realizzazione di un reddito esente (quindi che non incrementa la base imponibile) nello Stato del soggetto percettore.

Tale situazione, comunque, non produce alcun effetto quando, come nel caso dell'adozione della HST, sia tassato il reddito conseguito dal gruppo e non quello conseguito dalle singole entità che lo compongono.

V Operazioni straordinarie intracomunitarie

La disciplina fiscale delle operazioni straordinarie effettuate a livello internazionale comunitario è generalmente molto più restrittiva di quella prevista per le operazioni straordinarie domestiche. Il motivo è di salvaguardia degli interessi erariali: si vuole preservare, per gli Stati membri, la possibilità di imposizione (i) su attività che godono di temporanee sospensioni d'imposta (che, se trasferite all'estero senza la possibilità dell'applicazione delle cosiddette *recapture rules*, sfuggirebbero definitivamente all'imposizione) oppure (ii) su profitti realizzati ma non tassati.

L'adozione della HST permette di superare tale tipo di riserve; il gettito erariale, infatti, dipende da due fattori che non sono legati alle norme antielusive di cui più sopra: (i) il criterio di allocazione della base imponibile del gruppo tra i diversi Stati membri interessati; (ii) l'aliquota legale vigente nello Stato.

La HST tratta tutte le operazioni transnazionali come se fossero operazioni domestiche; in tal modo, ogni società e ogni stabile organizzazione appartenenti ad un gruppo sono trattate come se fossero unità secondarie della stessa società, tutte residenti nel medesimo Stato membro. Un'operazione straordinaria che interessi una qualsiasi di tali entità, quindi, viene trattata come un'operazione straordinaria domestica: tendenzialmente senza emersione di materia imponibile.

Il principio di neutralità delle operazioni straordinarie che guida l'intera disciplina nazionale delle stesse, e che ha ispirato la direttiva sulle operazioni straordinarie intracomunitarie (Dir 90/434/CEE), trova così piena attuazione. Sul punto si noti che il principio di neutralità – per effetto dell'adozione della HST – potrebbe trovare applicazione anche per operazioni che non sono comprese nell'ambito di applicazione della citata direttiva.

VI Il regime delle ritenute

Nell'ambito della HST, i pagamenti effettuati tra soggetti residenti in

diversi Stati membri ed appartenenti al medesimo gruppo sono equivalenti ai pagamenti effettuati tra soggetti residenti. Ne consegue che l'applicazione delle ritenute deve essere effettuata sulla base delle norme vigenti in ogni singolo Stato membro.

Cosicché, anche nell'ambito della HST, le differenti normative nazionali possono richiedere l'applicazione di ritenute; in tali casi, qualora non possa trovare applicazione la direttiva su interessi e royalties di recente emanazione (Dir. CE 48/2003) o la direttiva madre-figlia, si potrebbe stabilire, a livello convenzionale, la non applicazione di ritenute per i pagamenti tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo ai quali si applica la HST.

Conclusioni

La HST non è certo la panacea per tutti i mali ma, come si è visto, rappresenta una soluzione sicuramente efficace per attenuare, ed in alcuni casi, superare gli ostacoli fiscali derivanti dalla mancata realizzazione del Mercato Unico.

Si è anche visto che, pur trattandosi di uno strumento interessante, la HST richiede una grande ponderazione nella individuazione delle soluzioni tecniche più appropriate per taluni cruciali snodi del suo meccanismo di funzionamento:

- d. il criterio di allocazione del reddito del gruppo tra le differenti giurisdizioni interessate;
- e. la regolamentazione, a livello convenzionale, delle restituzioni delle somme pagate a titolo d'imposta dalla capogruppo in nome e per conto delle società del gruppo;
- f. la disciplina fiscale delle somme pagate/ricevute in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti/trasferiti.

Dalle risposte che verranno date alle sopra elencate questioni dipenderà il futuro utilizzo in ampia scala della HST.

